

Disegno di Legge n. 107 del 19.06.2018 recante “*Modifica della legge regionale 23 marzo 2015, n.8 ‘Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n.311, articolo 1, comma 109’”*” (A.C. 943)

01

EMENDAMENTO DELL'ARTICOLO 2

All'articolo 2 del Disegno di Legge è aggiunto il seguente comma:


“Al comma 2, dopo le parole *«nei rispettivi ambiti amministrativi»*, sono aggiunte le seguenti *« assicurando priorità ai residenti in tali ambiti»*.”

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il consigliere proponente

Vincenzo (Enzo) Colonna



Disegno di legge n. 107 del 19/06/2018

“Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 ‘Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109”

EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 7

Dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente:

“Art. 7-bis

(Modifiche all’articolo 14 ‘Modalità di ricerca e raccolta’ della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8)

1. Al comma 5 le parole *“durante le ore notturne, da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima della levata del sole”* sono sostituite con le seguenti *“al di fuori delle ore indicate al comma 1-bis dell’articolo 15”*.

Rosa Barone


Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale

Disegno di legge n. 107 del 19/06/2018


“Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 ‘Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109”

EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 11

All’articolo 11, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“2. Il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Presso l’Assessorato all’Agricoltura è istituito apposito comitato tecnico per il monitoraggio delle attività inerenti la raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi come disciplinato dalla presente legge. Detto comitato tecnico presieduto dall’Assessore all’Agricoltura o da suo delegato, è composto da:

- a) un dirigente o un funzionario della Sezione competente;
- b) un rappresentante designato dal Comando Regione Carabinieri Forestali Puglia;
- c) dirigenti o funzionari degli enti parco nazionali e regionali (un componente per ogni ente parco);
- d) un esperto designato dal Dipartimento Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti (Di.S.S.P.A) dall’Università degli studi di Bari;
- e) un esperto designato dal Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente dell’Università degli studi di Foggia;
- f) un esperto designato dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell’Università del Salento;
- g) un esperto designato dalle associazioni micologiche di cui all’articolo 13.”

Rosa Barone


Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale